

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 25/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 19 novembre 2013, il ricorrente (che nel corso della procedura si è fatto assistere da un legale di fiducia) espone di aver contratto “un finanziamento per € 25.000,00 da rimborsare in sette anni al tasso del 7,45% (TAN) e del 7,97% (TAEG) con rata mensile di € 352,00 e un totale di 84 rate quindi con rata contrattualmente prevista al marzo 2014”. L'intermediario invece “pretende ulteriori 19 rate oltre quelle stabilite nel contratto”. Precisa che “il contratto è a tasso fisso” e che la richiesta di ulteriori somme sia “sintomo di raggiro”.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso *ratione materiae*, atteso che il contratto per cui è controversia si è perfezionato in data 22 febbraio 2007 e che le contestazioni sollevate sono eziologicamente collegate alle condizioni applicate in forza del contratto: esse infatti prescindono dall'andamento del rapporto e riguardano le condizioni originarie, eccependosi che sarebbe stato richiesto il pagamento di 19 rate oltre quelle convenzionalmente stabilite. Nel merito, l'intermediario precisa poi che il ricorrente ha sottoscritto una linea di credito revolving a tempo indeterminato, non connessa all'uso di una carta di credito. Specifica che l'andamento del rapporto è in linea con le disposizioni contrattuali, regolarmente sottoscritte dal ricorrente. Contesta la ricostruzione del contenuto delle condizioni economiche del contratto operata dal ricorrente, atteso che, tra

l'altro, "nel modulo contrattuale [...] non v'è alcun riferimento al numero delle rate di rimborso, né tale riferimento avrebbe potuto esserci stante la particolare natura del prodotto". Sull'esposizione debitoria (€ 25.300,00), precisa, "è [...] previsto il calcolo, a partire dal primo giorno del mese successivo al suindicato utilizzo, degli interessi al tasso nominale annuo del 7,45% successivamente modificato all'8,95%" facendo applicazione dell'art. 118 TUB. Il numero delle rate, stante la tipologia di finanziamento, non può essere predeterminato "in considerazione sia della possibilità di nuovi e diversi utilizzi da parte del titolare [...] sia della facoltà per il cliente di eseguire versamenti di importo superiore al minimo mensile".

In relazione a quanto da ciascuna parte esposto, il ricorrente non formula, quanto meno in modo esplicito, alcuna domanda al Collegio limitandosi a sollevare contestazioni circa la conformità, rispetto a quanto stabilito contrattualmente, delle richieste di pagamento di ulteriori somme avanzate dal resistente. In tale quadro, censura il numero delle rate da pagare, che ritiene maggiore rispetto a quanto ricavabile dal contratto ritenendo le "ulteriori somme pretese [...] in aperta e palese violazione della reciprocità degli obblighi contrattuali". Sembra, pertanto, che il petitum – connotato da una certa genericità – si focalizzi (soltanto) sulla cennata difformità tra andamento del rapporto e previsioni contrattuali e non riguardi altre contestazioni, più specifiche. Il resistente, dal canto suo, chiede, previa declaratoria di irricevibilità per difetto di competenza *ratione temporis*, che sia dichiarato il rigetto del ricorso in esame e, in via ulteriormente subordinata, ove ritenuta inefficace la modifica delle condizioni contrattuali effettuata ai sensi dell'art. 118 TUB, dichiarare il diritto a vedersi corrispondere le rate del finanziamento sino alla scadenza del giugno 2015.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta, il Collegio ha verificato che il contratto risulta regolarmente sottoscritto dal ricorrente e che l'intestazione dello stesso non si presenta tale da trarre in inganno, essendo rubricata "richiesta di linea di credito revolving"; che dalla lettura del contratto non si evince, come asserisce il ricorrente, un numero di rate predeterminato; che l'utilizzo della linea di credito risulta così pattuita: "gli utilizzi danno luogo ad un'unica esposizione debitoria. Su tale esposizione per capitale ed accessori decorreranno interessi al tasso nominale annuo (TAN), pattuito all'atto della concessione della linea di credito o dell'utilizzo, calcolato sul asso giornaliero effettivo a partire dal primo giorno del mese successivo all'acquisto. Con l'utilizzo anche parziale della linea di credito sorge per il cliente l'obbligo di effettuare il pagamento della rata mensile di rimborso, pattuita all'atto della concessione della linea di credito o dell'utilizzo, che comunque non potrà essere inferiore al 1% della linea di credito concessa (...). Per la sola prima rata il relativo addebito avverrà il giorno 5 del primo mese utile, decorso un intervallo di 35 gg. dall'erogazione. La modalità di pagamento esclusiva prevista dal presente contratto è rappresentata dall'autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario (RID)".

Ciò premesso, il Collegio osserva che, in costanza di rata e di plafond, la "maggior durata" lamentata dal ricorrente risulta, a ben vedere, conseguenza dell'incremento del tan (e del taeg), che hanno fatto lievitare l'importo da restituire e, a parità di rata, "spalmato" il rimborso su un tempo maggiore di quanto sarebbe stato se il tasso fosse rimasto inalterato. Questo rilievo consente, anzitutto, di rivendicare la competenza *ratione temporis* del Collegio, essendosi questa circostanza verificata dopo il 1° gennaio 2009 e non vertendosi più su un fatto genetico del rapporto, bensì su una modifica dello stesso, intervenuta dopo la predetta data. In secondo luogo, permette di ricostruire la vicenda

intorno a questo elemento, il quale assume particolare rilievo, sia pure in via mediata, dalla stessa richiesta subordinata dell'intermediario, nella quale, per l'appunto, si pone la questione della inefficacia dell'esercizio dello ius variandi. Ed in effetti, al di là del necessario rispetto delle regole previste per l'esercizio del predetto diritto, e in particolare della prova della ricezione della comunicazione da parte del cliente, punto qualificante è che al cliente non è stato adeguatamente illustrato, né in sede di conclusione del contratto, né, soprattutto, al momento della prospettata modifica del tasso, l'effetto di tale modifica, cioè la circostanza che, a parità di rata, si sarebbe allungata la durata del tempo necessario al ricorrente medesimo per ripianare il fido. A maggior ragione quindi l'intermediario avrebbe dovuto, anziché accennare alla questione solo in sede di formulazione del petitum, dimostrare sia di aver correttamente rispettato il disposto dell'art. 118 TUB, sia di aver informato delle specifiche conseguenze di questo innalzamento del tasso il cliente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto ad applicare le condizioni economiche originariamente convenute.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI